Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 11 del 15 gennaio 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 10/L

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 dicembre 2006, n. **306.**

Regolamento recante: «Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")».

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 dicembre 2006, n. **306.**

Regolamento recante: «Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")».

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 81, comma 4, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito denominato più brevemente «Codice»;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del Codice, il quale individua i dati sensibili;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, del Codice, il quale individua i dati giudiziari;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, i quali stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

Visto il medesimo articolo 20, comma 2, del Codice, il quale prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 del citato Codice, assicurando in particolare che i soggetti pubblici:

a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;

c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;

d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)*, del Codice medesimo;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, l'articolo 20 citato del Codice non trova applicazione con riferimento al trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, ritenendosi effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari;

Ritenuto che il dettato di cui all'articolo 47, comma 2, del Codice debba estendersi anche alle attività ispettive sui singoli magistrati, posta la natura giurisdizionale del contenzioso disciplinare a carico dei magistrati e la diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale delle ispezioni medesime;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, secondo periodo, del Codice, le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o

strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione giudiziaria di affari e di controversie;

Rilevato altresì che l'articolo 20 citato del Codice non trova applicazione, ai sensi dell'articolo 53 del Codice medesimo, con riferimento al trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento;

Visto l'articolo 181, comma 1, lettera *a)*, del Codice, il quale prevede che la suddetta identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 31 dicembre 2006 (termine da ultimo prorogato dall'articolo 1 del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2006, n. 228, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2006, n. 160;

Visto l'articolo 20, comma 4, del Codice, il quale prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi, il trasferimento dei dati all'estero e la diffusione;

Ritenuto di individuare analiticamente negli allegati al presente decreto, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Ministero, in particolare le operazioni di comunicazione a terzi nonché di trasferimento dei dati personali e sensibili all'estero ai sensi dell'articolo 43 del Codice, e di diffusione;

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Ministero deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Ritenuto di dover altresì indicare sinteticamente le operazioni di trattamento di dati sensibili e giudiziari eseguibili da parte degli uffici giudiziari in materia di accesso alle professioni forensi e in materia elettorale, nonché la raccolta, da parte del tribunale di Bolzano e delle relative sezioni staccate, della dichiarazione individuale nominativa di appartenenza a gruppo linguistico prevista dall'articolo 20-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2005, n. 99, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di dichiarazioni di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, in provincia di Bolzano», nonché di modifica o revoca della dichiarazione stessa, trattandosi di attività sostanzialmente amministrative svolte da uffici giudiziari;

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005);

Vista l'autorizzazione generale n. 7/2005 contenuta nel provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 21 dicembre 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2006 e in particolare quanto disposto al capo IV, punto 2, lettere *a)* e *b)*, relativamente al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;

Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dello Stato e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reso in data 18 maggio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2006;

Ritenuto, quanto al parere del Consiglio di Stato, di non poter aderire al rilievo secondo cui i procedimenti disciplinari a carico di singoli magistrati non dovrebbero ritenersi coperti dall'esclusione di cui all'articolo 47, comma 2, e ciò in ragione della natura contenziosa del procedimento disciplinare a carico dei magistrati e dell'incidenza del medesimo sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali;

Rilevato, analogamente, che la mancata indicazione dell'«interconnessione» tra le forme di trattamento dei dati, segnalata dal Consiglio di Stato, deriva dalla assenza di tale tipo di trattamento tra le operazioni allo stato eseguite da parte del Ministero della giustizia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2006, e successiva nota esplicativa del 1° dicembre 2006;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito denominato «Codice», identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero della giustizia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

2. Il presente regolamento identifica altresì i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte degli uffici giudiziari in materia di accesso alle professioni forensi e in materia elettorale, nonché la raccolta, da parte del tribunale di Bolzano e delle relative sezioni staccate, della dichiarazione individuale nominativa di appartenenza a gruppo linguistico prevista dall'articolo 20-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2005, n. 99, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di dichiarazioni di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, in provincia di Bolzano», nonché di modifica o revoca della dichiarazione stessa.

3. I trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per ragioni di giustizia, direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e controversie o che in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari e magistrati, sono esclusi dal presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del Codice. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice, le predette ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla suddetta trattazione.

4. I trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, sono esclusi dal presente regolamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, lettera *a)*, del Codice.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Gli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 20, che formano parte integrante del presente regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel Codice stesso agli articoli 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 86, 85 e 112.

2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di comunicazione, trasferimento dei dati all'estero e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. La diffusione di dati sensibili e giudiziari è ammessa esclusivamente previa verifica della sua stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono, ai sensi dell'articolo 22 del Codice.

5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 11 e 22, comma 5, del Codice.

Art. 3.

Riferimenti normativi

1. Onde consentire una più agevole lettura del presente regolamento, le disposizioni di legge citate nella parte descrittiva delle «fonti normative» degli allegati, si intendono riferite anche alle successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 dicembre 2006

Il Ministro: MASTELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 20

Allegato n. 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Reclutamento uditori giudiziari

FONTE NORMATIVA
Codice dell'Ordinamento Giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, N.12; L. 24 marzo 1958, N.195; leggi complementari, nonché successive leggi di modifica e integrazione); R.D. 15 ottobre 1925, N.1860; D.P.R. 30 maggio 1957, N. 686; 24 dicembre 1986, N.958; L. 10 aprile 1991, N.125; L. 5 febbraio 1992, N.104; D.P.R. 9 maggio 1994, N. 487; D.LGS 30 marzo 2001, N. 165; D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752. D.P.R. 566/1988; D. lgs. 398/97; D.P.R. 99/98; D.M. Giustizia 18.07.2003.

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO
Art.112 D.lgs n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI

DATI SENSIBILI : in riferimento all'origine etnica, limitatamente al concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano; in riferimento allo stato di salute, per la predisposizione dell'ausilio richiesto dai portatori di handicap, ai sensi della L. 104/1992.
DATI GIUDIZIARI : in riferimento ai precedenti penali e carichi pendenti (art. 124 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) .

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "Ordinario" dei Dati, in particolare:

RACCOLTA: presso interessati e presso terzi.
ELABORAZIONE: in forma cartacea e/o informatizzata.

Particolari Forme di trattamento

Comunicazione : Consiglio Superiore della Magistratura per l'adozione delle conseguenti delibere (R.D. 30 gennaio 1941, n.12).

Descrizione del Trattamento

Nel corso dell'istruttoria si procede a comunicazione, raccolta e raffronti banche dati dello stesso Ente (Ufficio I contenzioso della Direzione Generale Magistrati, relativamente ai ricorsi), delle Corti d'Appello e delle Procure Generali della Repubblica per le informazioni sui dati giudiziari. Vengono altresì ricevute dall'Amministrazione dell'Interno informative concernenti la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità di uditori giudiziari, viceprocuratori onorari, giudici di pace. I dati sensibili e giudiziari vengono in questo caso trattati al solo fine di valutare la sussistenza di detti requisiti.
Con esclusivo riferimento ai concorsi indetti per la provincia autonoma di Bolzano viene richiesto il gruppo linguistico di appartenenza limitatamente a coloro che sono inseriti nella graduatoria finale.
Le domande e le richieste avanzate dai candidati vengono inviate al Consiglio Superiore della Magistratura cui spetta di deliberare, tra l'altro, in ordine alle istanze specifiche formulate dai candidati portatori di handicap, che chiedono la concessione di tempi aggiuntivi e/o di particolari ausili, e in ordine all'ammissione di candidati con precedenti penali.

Allegato n. 2

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Definizione dello *status* giuridico ed economico dei Magistrati togati
Definizione dello *status* giuridico dei Magistrati onorari

FONTE NORMATIVA

Codice dell'Ordinamento Giudiziario (R.D. 12/41, R.D. Lgs. 511/46, L.195/58, Leggi complementari, nonché successive leggi di modifica ed integrazione) ; Leggi sulla Contabilita' dello Stato; D.P.R. 3/57; D.P.R. 686/57; D. Lgs. 165/01; Leggi finanziarie annuali, L. 05.02.1992 n. 104; L. 20.07.1997, n. 276; D. Lgs. 19.02.1998, n. 51; L. 04.05.1998, n. 133; L. 22.07.1999, n. 234; D. Lgs. 26.03. 2001 n. 151; L. 24.03.2001, n. 89; L. 13.02.2001, n. 48; D.Lgs. 27.06.2003, n. 168.
L. 21.11.1991, n. 374; D. Lgs. 16.03.1992, n. 267; D.M. 18.07.2003; D.M. 04.05.2005.

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 112 D.lgs n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili concernenti lo stato di salute (patologie attuali e pregresse).
Dati giudiziari.

OPERAZIONI ESEGUITE:

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

- Raccolta: presso gli interessati e presso terzi;
- Elaborazione: in forma cartacea e/o con modalità informatizzate

Particolari Forme di trattamento

- Comunicazione ad altre Amministrazioni dello Stato di copia degli atti dei fascicoli personali e di copia degli stati matricolari dei magistrati cancellati dal ruolo per passaggio alle suddette Amministrazioni .
- Comunicazione dei provvedimenti amministrativi e della relativa documentazione all'Ufficio Centrale del Bilancio per il visto ovvero alla Corte dei Conti per la registrazione.

Descrizione del Trattamento

Adozione di provvedimenti riguardanti lo *status* giuridico ed economico dei Magistrati togati, a partire dalla nomina, a seguito del superamento del concorso in Magistratura, e fino alla cessazione dal servizio. Detti provvedimenti, fatta eccezione per quelli di natura economica, presuppongono sempre una delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, cui si fa riferimento *per relationem*.
Adozione di provvedimenti riguardanti lo *status* giuridico della Magistratura onoraria, dalla nomina alla cessazione, previe delibere del Consiglio Superiore della Magistratura , cui si fa riferimento *per relationem*.
Il trattamento in entrambi i casi concerne altresì l'acquisizione, verifica e tenuta delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura e della documentazione ad esse allegata, nonchè la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura di richieste per l'acquisizione delle delibere prodromiche all'emissione di provvedimenti amministrativi.
I trattamenti dei dati riguardanti il personale di magistratura riferibili alle attività che hanno una dretta incidenza sulla funzione giurisdizionale sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento.

Allegato n. 3

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Pareri e delibere del Consiglio di Amministrazione del Ministero della giustizia connessi alla definizione dello *status* giuridico del personale di Magistratura fuori ruolo, del personale dell'Amministrazione Penitenziaria e del personale dell'Amministrazione Giudiziaria.

FONTE NORMATIVA

Codice dell'Ordinamento Giudiziario (R.D. 12/41, R.D. Lgs. 511/46, L.195/58, Leggi complementari, nonché successive leggi di modifica ed integrazione); Ordinamento della Polizia Penitenziaria; e, per quanto tuttora applicabili, D.P.R. 24.04.1982, n. 335, D.P.R. 24.04.1982, n. 339, art. 1-bis D.L. 19.12.1984, n. 858 convertito in L. 17.02.1985, 19, D.P.R. 3/57.

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 112 D.lgs n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili concernenti le convinzioni religiose e lo stato di salute (patologie attuali, pregresse e terapie in corso).
Dati giudiziari.

OPERAZIONI ESEGUITE:

Trattamento "Ordinario" dei Dati, in particolare:

- Raccolta: presso gli Uffici Centrali dello stesso ente e presso gli Uffici Giudiziari;

Particolari Forme di trattamento

Nessuna

Descrizione del Trattamento

Acquisizione delle richieste di parere o di espletamento degli scrutini per merito comparativo da parte delle competenti strutture del Ministero. Convocazione del Consiglio di Amministrazione e diramazione degli atti relativi alle procedure da trattare; verbalizzazione delle sedute. Comunicazione agli Uffici centrali del Ministero dei pareri espressi e delle delibere emesse dal Consiglio di Amministrazione per il proseguimento dell'*iter* procedimentale connesso.
I dati sensibili concernenti lo stato di salute e le convinzioni religiose sono trattati al solo fine della concessione di benefici previsti dalla legge; quelli giudiziari, al solo fine di valutarne l'incidenza sul rapporto di impiego.

Allegato n. 4

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione del personale - procedure concorsuali e di assunzione:

Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria: Reclutamento - transito del personale del Corpo nei ruoli del personale civile – concorsi, procedure selettive ed ammissioni ai corsi di formazione ed alle carriere del Corpo di polizia penitenziaria (quali: Concorsi allievi agenti polizia penitenziaria - Allievi vice ispettori di polizia penitenziaria - Allievi vice commissari di polizia penitenziaria) – selezione dei componenti della banda del Corpo di polizia penitenziaria - concorsi per transito dei volontari di truppa nelle Forze di polizia.

Personale civile (non di magistratura): Costituzione del rapporto di lavoro del personale, anche dirigente – aree funzionali – categorie protette - personale ex NATO – selezione personale non di ruolo - rilascio delle tessere di riconoscimento

FONTE NORMATIVA

Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria: D. Lgs. n. 443/92; D.M. n. 236/01; D.P.R. n. 445/00; R.D. n. 12/41; D. Lgs. n. 398/97; L. n. 53/89; L. n. 78/60; L. n. 155/65; L. n. 231/67; L. n. 397/71; L. n. 113/85; D. Lgs. n. 636/9; D.M. 198/2003; CCNL vigente del Comparto Sicurezza.

Personale civile: D. Lgs. n. 165/01; L. n. 145/02; D.P.R. n. 272/04.; D.P.R. n. 487/94; L. n. 68/99; L. n. 113/85; L. n. 594/57; D.P.R. n. 313/02; art. 296 c.c.; CCNL personale Dirigente Area I e di diritto pubblico; CCNL di Comparto vigente, L. 312/80, D.P.R. n. 649/74; L. n. 1185/67.

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Artt. 62 e 112 D.lgs n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili concernenti lo stato di salute (patologie pregresse ed attuali, terapie in corso, anamnesi familiare) e la vita sessuale (per il personale civile ai soli fini della rettificazione di attribuzione di sesso).

Dati giudiziari.

OPERAZIONI ESEGUITE:

Trattamento "Ordinario" dei Dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi.

Elaborazione: in forma cartacea o informatizzata.

Particolari Forme di trattamento

Comunicazione: Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Giustizia e Corte dei Conti, ai fini della registrazione; Uffici provinciali del Lavoro, per gli adempimenti di cui alla L. n.68/99; Ministero dell'Interno (Prefettura di competenza), ai fini previdenziali e assistenziali; D.P.S.V. del Tesoro per l'esecuzione del provvedimento di collocamento in ruolo del personale ex NATO.

Si procede al trasferimento all'Estero dei dati ex art. 43 del codice, presso gli enti internazionali presso i quali il personale di polizia presta servizio, ai fini della necessaria notifica di atti afferenti alla corretta gestione del rapporto di lavoro, ovvero per le comunicazioni di carattere giudiziario con riflessi sullo stato giuridico e sull'impiego, limitatamente ai casi in cui ciò risulti indispensabile ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Descrizione del Trattamento

Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria: nella fase del reclutamento, in sede di accertamento psico - sanitario, possono essere richiesti all'interessato dati idonei a rivelare la vita sessuale (nel rispetto dei principi posti dall'articolo 22 del decreto legislativo 196 del 2003 e comunque al di fuori di test psico -attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato), limitatamente ai casi in cui sia indispensabile utilizzare tali dati, unitamente ad altre informazioni di carattere sanitario e comportamentale, per accertare l'inesistenza di patologie incidenti sull'idoneità al servizio in un corpo di polizia. I dati vengono raccolti presso l'interessato o presso altre amministrazioni, come nel caso dell'acquisizione dei dati giudiziari presso il casellario giudiziale. Non sono previste comunicazioni di dati sensibili all'esterno, se non con riguardo agli adempimenti connessi all'assunzione delle categorie protette, ovvero nell'ipotesi in cui l'interessato si trovi a prestare servizio presso un organismo internazionale e si renda necessario notificargli atti attraverso questo ultimo. Si può procedere, altresì, a forme di estrazione e comunicazione dei dati in caso di ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall'interessato presso gli organi medico – legali di secondo grado. In tale caso la comunicazione avviene a richiesta dell'interessato.

Nella fase del reclutamento vengono altresì ricevute dalle forze di Polizia territorialmente competenti informative concernenti la sussistenza dei requisiti di specchiata moralità dei concorrenti. I dati sensibili e giudiziari vengono in questo caso trattati al solo fine di valutare la sussistenza di detti requisiti.

Personale Civile: i dati sensibili vengono trattati nella fase di assunzione al fine della predisposizione della relativa graduatoria, nonché per la tutela delle categorie protette. Per quanto concerne il rilascio delle tessere di riconoscimento:vengono rilasciate al personale (di ruolo e non), in servizio ed in quiescenza, nonché a favore di alcuni familiari degli stessi. Al verificarsi di circostanze per le quali emergono dati giudiziari l'Amministrazione procede al ritiro delle stesse. I dati sono raccolti presso gli interessati, salvo verifiche.

Allegato n. 5

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
GESTIONE DEL PERSONALE – TRATTAMENTO ECONOMICO

Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria : Perdita della qualifica e reintegrazione nella stessa - cessazione dal servizio - promozione alla qualifica superiore per personale direttivo e non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, personale dirigente - collocamento in congedo per permanente inabilità al servizio istituzionale del Corpo causa di servizio - revoca del provvedimento di riforma – rideterminazione delle anzianità nel ruolo e nella qualifica - transito di ruolo - transito nei ruoli del personale civile per accertata permanente inidoneità fisica al servizio istituzionale - richiami in servizio e cessazione dai richiami - procedure concorsuali per avanzamento - riammissione in servizio – cessione del quinto - indennità speciale una tantum per le Forze di polizia – sussidi, mutamento mansioni per inidoneità psico-fisica. Invio all'estero per compiti istituzionali-trasferimenti (a seguito di interpello - ai sensi della L. n. 104/92- d'ufficio) - distacchi per esigenze varie.

Personale Civile (non di magistratura): Conferimento posizione economica superiore - riconoscimento benefici economici in favore del dipendente riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio o destinatari dell'art. 1 della L. n. 336/70 (ex combattenti, orfani di guerra, profughi) - applicazioni benefici vittime del dovere - benefici pensionistici (maggiorazione anzianità contributiva) a favore degli invalidi e dei sordomuti - cause di servizio - equo indennizzo - rimborso spese cure- pensione privilegiata - pensione di inabilità (L. n. 335/95) - riconoscimento da causa di servizio delle infermità e delle lesioni contratte dai dipendenti UNEP e liquidazione delle relative spese medico legali - ricostruzione economica nei confronti del dipendente cessato e riammesso a seguito di sentenza definitiva di assoluzione - trattamento pensionistico a seguito di dispensa dal servizio- liquidazione indennità sostitutiva di preavviso - liquidazione indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite alla data della cessazione per esigenze di servizio, per preavviso lavorato o per decesso - cessione del quinto, sussidi, mutamento mansioni per inidoneità psico-fisica; riconoscimento mansioni superiori, riqualificazione del personale; trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. Trasferimenti (a seguito di interpello- ai sensi della l. n. 104/92- d'ufficio); distacchi per esigenze varie - passaggio diretto da altre Amministrazioni - eccedenze di personale e mobilità collettiva - scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero.

FONTE NORMATIVA

Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria: D.P.R. N. 461/01; D.P.R. N. 1024/28; D.P.R. N.686/57; D.P.R. 1094/70; D.P.R. 312/80; D.P.R. 834/81; L. 157/52; L. 216/92; L. 395/90; D.P.R.164/02; D.P.R. 301/04; D.P.R. 395/95; D.P.R. 359/96. D.P.C.M. del 3/7/65 D.P.R. 3/57; L. 724/94; D.P.R. 309/90; ; D. Lgs 443/92; D. Lgs. 285/92; DPCM 30/04/97; D. Lgs. n. 443/92; D.P.R. n.. 3/57, D. Lgs. n. 267/00; D. Lgs. n. 165/01: L. n. 104/92; L. 300/70; CCNQ 07/08/98. CCNL vigente del Comparto Sicurezza.

Personale civile: CCNL di Comparto vigente; C.C.N.L. vigente personale Dirigente dell' Area 1 e di diritto pubblico; L. n. 437/78; L. n. 302/90; L. n. 407/98; L. n. 203/04; L. n. 388/00; D.P.R. n. 3 /57; D.P.R. n. 461/01; L. n. 335 /95; D.M. del 12/02/04; D.P.R. n. 656/57; D.P.R. n. 349/94; L. n. 1116/62; DPCM del 05/07/65; art. 2122 c.c.; art. 2109 c.c.; L. n. 395/90; DPCM 30/04/97; D.P.R. n. 180/50; art. 130 R. D. n. 1326/14. CCNL Personale Dirigente- Area 1 e di diritto pubblico;CCNL di Comparto vigente; D. Lgs. n. 165/01. CC decentrato del 28/07/98; D. Lgs. n. 267/00; D. Lgs. n. 165/01; L.. n. 104/92; art. 2103, co. 1 ultima parte, c.c.; L.. n. 97/01; L. n. 300/70; C.C.N.Q. del 07/08/1998; DPCM n. 325/1998; CCNL di comparto vigente; D.P.R. n. 339/72; D. Lgs. n. 443/90. L. n. 336/70

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Artt. 68, 112 D.lgs n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili concernenti: origine etnica, convinzioni sindacali. stato di salute (patologie pregresse ed attuali, terapie in corso, anamnesi familiare).
Dati giudiziari.

OPERAZIONI ESEGUITE:

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi.
Elaborazione: in forma cartacea o informatizzata.

Particolari Forme di trattamento

Comunicazioni: Commissioni mediche di verifica - Comitato di verifica, ai sensi del D.P.R. n. 461/01, presso il ministero dell'Economia e Finanze; Ministero Economia e Finanze; Ufficio Centrale del Bilancio per il prescritto visto; Direzione Provinciale dei Servizi vari del Tesoro per l'erogazione del trattamento economico; INPDAP, quale Ente previdenziale erogatore della pensione. Corte dei Conti per il prescritto visto di legittimità, ove necessario.

Trasferimento dei dati all'estero verso enti internazionali presso i quali il personale può essere inviato a prestare servizio, ai fini della necessaria notifica di atti afferenti alla corretta gestione del rapporto di lavoro, quali quelli relativi agli accertamenti sanitari connessi all'idoneità al servizio militare, ovvero per le comunicazioni di carattere giudiziario con riflessi sullo stato giuridico e sull'impiego, limitatamente ai casi in cui ciò risulti indispensabile ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Descrizione del Trattamento

I dati sensibili e giudiziari dianzi evidenziati sono trattati, nel rispetto del principio dell'indispensabilità, esclusivamente con riferimento ai profili che concernono il trattamento economico e le vicende modificative del rapporto di lavoro dei dipendenti, nonché la sussistenza dei requisiti per il godimento di determinati benefici previsti per legge.

I dati che vengono comunicati all'istituto previdenziale sono solo quelli necessari all'apertura e all'aggiornamento della posizione pensionistica.

Per il procedimento relativo alla causa di servizio è richiesto il parere del Comitato di verifica, nonché visita medico collegiale alle competenti commissioni mediche, il cui intervento si richiede anche per il riconoscimento della pensione di inabilità. Il provvedimento di pensione è comunicato all'Ufficio Centrale Bilancio e all'INPDAP, per i connessi adempimenti di competenza.

I dati vengono conservati, all'interno del fascicolo personale, in sottofascicoli separati, sulla cui copertina viene evidenziato che trattasi di dati sensibili ai sensi del Codice.

Per il passaggio diretto da altre Amministrazioni i dati sono comunicati alla Procura della Repubblica territorialmente competente per acquisire il certificato del casellario giudiziale e ai Carabinieri territorialmente competenti per ottenere informazioni in ordine al possesso di qualità morali.

Allegato n. 6

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione del personale – prerogative sindacali e incarichi

Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria: esercizio diritti sindacali - gestione delle deleghe sindacali - gestione dei dati relativi alle cariche sindacali - gestione dei dati relativi alla nomina in organismi collegiali a partecipazione mista Dipartimento/Sindacati.- cariche elettive.
Personale civile (non di magistratura): concessione aspettativa e distacco sindacale- assenze per motivi sindacali - acquisizione ed elaborazione dei dati relativi all'utilizzzo di prerogative sindacali (aspettative, distacchi e permessi) e permessi per funzioni pubbliche - gestione assenze per partecipazione a sciopero - trasferimento per aspettativa sindacale - distacchi per mandato amministrativo - autorizzazione incarichi extra-istituzionali.

FONTE NORMATIVA

Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria: art. 39 Cost.; L. 300/70; D. Lgs. n. 124/1993; CCNL vigente del comparto sicurezza; D.P.R. n. 395/95; d. lgs. n. 267/00.
Personale civile: CCNL vigente del Comparto; D. Lgs. n. 165/01; CCNQ del 07/08/98; art. 39 Cost.; accordi decentrati con le OO. SS.; D. Lgs. n. 267/00; D.P.R. n.3/57; L.. n. 662/96; Decreto Interministeriale del 06/07/98; Decreto della Funzione Pubblica del 28/11/00; CCNL vigente Personale Dirigente – Area I e di diritto pubblico.

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 112 D.lgs n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili concernenti convinzioni sindacali.
Dati giudiziari.

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi.
Elaborazione: in forma cartacea o informatizzata.

Particolari Forme di trattamento

Comunicazioni: Presidenza del Consiglio/Dipartimento della Funzione Pubblica (programma GEDAP), per consentire il controllo sulle assenze sindacali e per l'esercizio delle funzioni pubbliche effettuate dai dipendenti; OO.SS. ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali ai dipendenti che hanno conferito delega per l'esercizio dei diritti sindacali; Ministero Economia e Finanze, Ufficio Centrale del Bilancio, per il prescritto visto.

Descrizione del Trattamento

I dati pervengono agli uffici competenti in materia di gestione del personale, su iniziativa del dipendente, ovvero previa richiesta dell'amministrazione. Sono custoditi, in forma cartacea, nel fascicolo personale, nonché comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e alle istituzioni rappresentative presso le quali l'interessato espleta il proprio mandato. La trattazione dei dati sindacali si riferisce elusivamente al personale civile.

Allegato n. 7

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione del personale - assenze del dipendente

Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria: congedo straordinario e aspettativa per malattia.
Personale civile (non di magistratura): assenze del dipendente per motivi di salute, personali e di famiglia.

FONTE NORMATIVA

Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria: D. Lgs. n. 151/01; D.P.R. n. 1026/76; CCNL vigente del Comparto Sicurezza; DPR n. 547/55; L. n. 104/92; L. n. 53/00; DPCM N. 278/00. TULPS e relativo regolamento (RD 773/31, RD 635/40), normativa sulle armi in genere (L. 110/75, ecc.);
Personale civile: D. Lgs. n. 165/01; CCNL vigente Comparto Ministeri e CCNL Personale Dirigente- Area I e di diritto pubblico; D.P.R. n. 1124/65; D. Lgs. n. 151/2001; L. n. 53/00; DPCM n. 278/00; L. n. 104/92; D.P.R. n. 1026/76; T.U. n. 1124/65; art. 2110 c.c.; D.P.R. n. 547/55.

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Art 112 D.lgs n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili concernenti lo stato di salute (patologie pregresse ed attuali; terapie in corso; anamnesi familiare) e le convinzioni religiose;
Dati giudiziari.

OPERAZIONI ESEGUITE:

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi.
Elaborazione: in forma cartacea o informatizzata.

Particolari Forme di trattamento

Comunicazioni: INAIL e Commissariato di zona, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro, per quanto di competenza; AA.SS.LL. competenti per l'effettuazione della visita fiscale; Ministero dell'Economia e Finanze e Ufficio Centrale del Bilancio, per il seguito di competenza; ISPELS – VISAG.

Descrizione del Trattamento

La trattazione e la comunicazione dei dati sensibili concernenti lo stato di salute sono attuate dagli Uffici periferici e centrali competenti alla trattazione delle varie fasi del procedimento, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose.
La raccolta di dati sensibili di tipo sanitario e giudiziario avviene solamente nel caso in cui vi siano norme di legge che lo consentono ed esclusivamente nel caso in cui il trattamento sia indispensabile all'adozione dei provvedimenti di competenza. In particolare, i dati relativi alla salute dei familiari possono essere raccolti esclusivamente ai fini della concessione di particolari benefici al dipendente, previsti dalla legge.

Allegato n. 8

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Gestione del personale – procedure e sanzioni disciplinari

FONTE NORMATIVA
Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria: CCNL vigente del Comparto Sicurezza; L. n. 395/90; D. Lgs. n. 449/92; L. n. 19/90; l. n. 475/99; L. n. 97/01; L . n. 68/82.
Personale civile (non di magistratura): CCNL vigente del Comparto; L. 395/90; D. Lgs. n. 449/92; L. n. 19/90; L. n. 475/99; L. n. 97/01; D.M. n. 1/96; D.P.R. n. 3/57; L. n. 740/70; L. n.. 68/82; D. Lgs. 165/2001; L. 300/1970; artt. 2106, 2118 e 2119 c.c.; art. 653 c.p.p. ; L. n. 97/01; CCNL personale Dirigente – Area I e di diritto pubblico.

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Artt. 71 e 112 D.lgs n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati sensibili concernenti origini razziali ed etniche, religiose, filosofiche e d'altro genere, convinzioni politiche e sindacali, la vita sessuale, lo stato di salute (patologie pregresse e attuali, terapie in corso, anamnesi familiari.).
Dati giudiziari.

OPERAZIONI ESEGUITE:

Trattamento "Ordinario" dei Dati, in particolare:
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi.
Elaborazione: in forma cartacea o informatizzata.

Particolari Forme di trattamento
Comunicazione provvedimenti all'Ufficio centrale del bilancio e ai competenti Centri servizi provinciali del Ministero del tesoro.
In caso di ricorso al collegio arbitrale (arbitrato rituale), i dati sono trasmessi al Collegio arbitrale di disciplina.

Descrizione del Trattamento
Possono costituire oggetto di trattamento tutti i dati sensibili indispensabili sia ai fini dell'esercizio della funzione disciplinare che per dell'irrogazione delle sanzioni. Tra questi si segnalano, i dati concernenti le convinzioni politiche, l'adesione ai partiti politici e/o associazioni sindacali (in contrasto con le norme sulla disciplina del corpo di polizia penitenziaria per quanto concerne il relativo personale), nonché altri dati sensibili afferenti alla sfera sessuale ed alle convinzioni religiose, ovvero dati di carattere sanitario indispensabili ai fini dell'accertamento delle circostanze di fatto alla base dell'esercizio dell'azione disciplinare. Principalmente, ai fini dell'esercizio della funzione disciplinare, rilevano i dati giudiziari ed in particolare le sentenze penali di condanna
Gli atti sono inseriti nel fascicolo personale ovvero nel foglio matricolare del dipendente, nel cui interno quelli contenenti dati sensibili sono conservati in sottofascicoli separati, sulla cui copertina viene evidenziato che trattasi di dati sensibili ai sensi del D. Lgs.. n. 196/03.

Allegato n. 9

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Gestione del personale – miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro

FONTE NORMATIVA
Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria: D.Lgs 626/94; D.M. 12/2/2002 (individuazione del datore di lavoro nel Ministero della giustizia); D. Lgs. n. 151/01; CCNL vigente Comparto Sicurezza.
Personale civile (non di magistratura): D.Lgs 626/94; D.M. 12/2/2002 (individuazione del datore di lavoro nel Ministero della giustizia); D. Lgs. n. 151/01; CCNL vigente del Comparto e CCNL vigente personale dirigente – Area I e di diritto pubblico.

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO
Art. 112 D.lgs n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili concernenti lo stato di salute (patologie pregresse ed attuali).

OPERAZIONI ESEGUITE:

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi.
Elaborazione: in forma cartacea o informatizzata.

Particolari Forme di trattamento

Comunicazione agli Enti preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Descrizione del Trattamento
La raccolta dei dati sensibili avviene presso l'interessato e presso le strutture sanitarie, in relazione ai procedimenti avviati ad iniziativa di parte o d'ufficio. I dati sono utilizzati per l'invio del personale al controllo sanitario, secondo le disposizioni di legge, sulla base del referto medico precedente ovvero nei casi particolari previsti dalla normativa vigente (ad es. tutela della maternità di cui all'art. dell'art. 20 D. Lgs. n. 151/01); le risposte e i certificati rilasciati dall'ente preposto al controllo sanitario sono trasmessi all'Ufficio e consegnati all'interessato.

Allegato n. 10

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Assistenza sanitaria nei confronti dei soggetti detenuti.

FONTE NORMATIVA
Legge n. 354/1975; D.P.R. n.230/2000; Codice penale; Codice di procedura penale e relative disposizioni di attuazione (D. lgs. 271/89); codice di procedura penale minorile e relative disposizioni di attuazione (D. lgs. 273/89); D.P.R. n.352/1992.

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Vv artt. 73, 85 , 86 D.lgs n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI
Convinzioni religiose; dati relativi alla salute (patologie attuali, pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare).

OPERAZIONI ESEGUITE:

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi (organi di polizia nazionali ed estere).
Elaborazione: in forma cartacea o informatizzata.

Particolari Forme di trattamento
Comunicazioni: a strutture e servizi del Sistema Sanitario nazionale (quali il S.E.R.T.), Comunità di recupero per finalità di assistenza e cura; a Enti locali, Comunità, Associazioni di volontariato, limitatamente ai dati indispensabili a garantire l'espletamento dell'attività socio-assistenziale.

Descrizione del Trattamento
I dati sono trattati con riferimento a: accertamenti medico legali e relativa documentazione delle persone detenute; documenti ed atti relativi alla salute delle persone detenute ovvero concernenti le condizioni psico-fisico delle medesime; interventi di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma di cure ed assistenza per soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria ammessi alla detenzione domiciliare; interventi di assistenza e cura nei confronti di tossicodipendenti.

Sono esclusi dall'ambito del presente regolamento tutti i trattamenti di dati direttamente riconducibili all'esecuzione della pena, detentiva e non, in quanto direttamente connessi alla trattazione, *in executivis*, di controversie giudiziarie in materia penale, ai sensi dell'articolo 47 del Codice. Si considerano riconducibili all'esecuzione della pena tutti i trattamenti di dati concernenti l'esecuzione del programma socio-riabilitativo del condannato, interno ed esterno, ivi compresi il lavoro e l'istruzione.

I dati relativi alle convinzioni religiose sono trattati al solo fine dell'esclusione dei detenuti da determinati trattamenti sanitari.

Allegato n. 11

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Nomina e rinnovo di esperti e di assistenti volontari presso i servizi minorili della giustizia e dell'amministrazione penitenziaria
Esercizio del diritto di culto da parte di soggetti ristretti negli istituti penali. Rapporti con enti di culto: nomina dei cappellani e provvedimenti relativi ai rapporti con altri culti religiosi.

FONTE NORMATIVA

L.26/7/1975 n.354 art.80, DPR 29.4.1976 n.431 art.120 art.68 DPR 22.8.2000 N.230
L.26.7.1975 n.354 e succ. mod., DPR 29.4.1976n.431art.107
Legge 26 /7/1975 n. 354 art.15 art.26, L. 4/3/1982 n. 68, D.P.R. 30/6/2000 n. 230 Art.58, 116

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Artt.69, 72 e 112 D.lgs n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili relativi alle convinzioni religiose.
Dati giudiziari.

OPERAZIONI ESEGUITE:

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati, presso terzi
Elaborazione: in forma cartacea o informatizzata

Particolari Forme di trattamento

Nessuna

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

Nessuna

Descrizione del Trattamento

I dati di carattere giudiziario sono acquisiti esclusivamente ai fini della valutazione di integrità e idoneità morale dei candidati alla nomina di esperto.
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di culto, l'Ispettorato Generale dei Cappellani del Ministero nomina, per la religione cattolica, i ministri di culto presso gli istituti penali per l'amministrazione del culto e la celebrazione dei riti. Il Ministero provvede altresì ad assicurare l'esercizio del diritto di culto da parte dei detenuti appartenenti a confessioni religiose diverse, attraverso l'instaurazione di rapporti formali con altri Enti di culto; il Ministero garantisce inoltre il rispetto di regimi alimentari particolari derivanti da prescrizioni religiose.
Il dati relativi alle convinzioni religiose dei ristretti sono prevalentemente utilizzati all'interno dell'Istituto penale e utilizzati, nei limiti dell'indispensabilità, ai soli fini dianzi descritti.
I ministri di culto, su richiesta dei detenuti, sono autorizzati ad accedere all'interno dell'istituto penitenziario dal direttore dell'istituto, previa verifica da parte dell'Amministrazione dell'Interno delle loro qualità. I dati sensibili e giudiziari relativi ai ministri di culto anzidetti sono trattati al fine esclusivo di procedere a detta verifica.

Allegato n. 12

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Attività dell'Autorità Centrale per l'Applicazione delle Convenzioni internazionali in materia di sottrazione internazionale di minori e del Regolamento 2201/2003 in materia di responsabilità genitoriale
Attività di protezione giuridica dei minori

FONTE NORMATIVA

Legge 15 gennaio 1994 n.64 di ratifica ed esecuzione delle Convenzioni internazionali Aja 25 ottobre 1980, , Lussemburgo, 20 maggio 1980, L'Aja 5 ottobre 1961, Regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27/11/2003
Legge 27/5/1991 n.176 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 New York.
D. lgs. 286/98, art. 33; D.P.C.M. 535/99.

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 73 D.lgs n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili relativi ai minori, familiari e soggetti coinvolti: origine etnica, convinzioni religiose filosofiche, politiche, stato di salute (patologie attuali, pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare), vita sessuale, d'altro genere.
Dati giudiziari.

OPERAZIONI ESEGUITE:

Trattamento "Ordinario" dei Dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati, presso terzi
Elaborazione: in forma cartacea o informatizzata

Particolari Forme di trattamento

Comunicazione: Forze di Polizia, Autorità Centrali estere, enti Locali, Ministero Affari Esteri, Ambasciate e rappresentanze consolari, Comitato Minori Stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'attuazione delle procedure previste dalle Convenzioni internazionali in materia di minori.
Trasferimento all'estero ex art. 43 del Codice, per comunicazioni concernenti i procedimenti previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di minori.

Descrizione del Trattamento

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari rileva esclusivamente nell'ambito della normativa internazionale relativa all'applicazione delle Convenzioni internazionali in materia di sottrazione di minori , con esclusione dei trattamenti ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 47, comma 2, del Codice.

Allegato n. 13

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

1) Tentativi di conciliazione, Ricorsi e arbitrati in materia di lavoro proposti dai dipendenti dell'amministrazione giudiziaria avanti alle DD.PP.L. (per i tentativi di conciliazione), al giudice del lavoro (per i ricorsi), alle camere arbitrali (per gli arbitrati) competenti per territorio, ovvero ai T.A.R. competenti per territorio (*ratione materiae* o *ratione temporis*), nei confronti del Ministero della giustizia;
2) Ricorsi avanti alla Corte dei Conti in materia pensionistica proposti da dipendenti o ex dipendenti dell'amministrazione (compreso il personale togato);
3) Ricorsi amministrativi - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Ricorso gerarchico;
4) contenzioso di competenza del Ministero della Giustizia avanti alla Corte Edu: esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte Edu ; osservanza obblighi internazionali derivanti da Convenzioni internazionali in ambito Consiglio d'Europa e ONU.

FONTE NORMATIVA

Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria:
1) Art. 417bis c.p.c.; artt. 65,66 e 69 D. Lgs. n. 165/01; artt. 4 e ss. L. n. 1034/71; Art. 12 D. Lgs. n. 165/01, CCNL vigente comparto sicurezza e Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria;
2) R.D. n. 1214/34; L. n. 205/00; Art. 3 D.Lgs. n. 157/97; Art. 6 L. n. 19/94; CCNL vigente comparto Sicurezza e Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria;
3) R.D. n. 1054/24; R.D. 21.4.1942 n. 444; Art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199/71; Art. 16, lett. l); D. Lgs. n. 165/2001, L. n. 241/90 art. 22 e art. 24 (accesso ai documenti ed accesso ai dati); CCNL vigente comparto sicurezza e Ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria;

Personale Civile:
1) Art. 417bis c.p.c.; artt. 65,66 e 69 D. Lgs. n. 165/01; artt. 4 e ss. L. n. 1034/71; Art. 12 D. Lgs. n. 165/01, CCNL vigente del comparto e CCNL vigente personale dirigente – Area I e di diritto pubblico;
2) R.D. n. 1214/34; L. n. 205/00; Art. 3 D.Lgs. n. 157/97; Art. 6 L. n. 19/94; CCNL vigente del comparto e CCNL vigente personale dirigente Area I e di diritto pubblico;
3) R.D. n. 1054/24; R.D. 21.4.1942 n. 444; Art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199/71; Art. 16, lett. l); D. Lgs. n. 165/2001, L. n. 241/90 art. 22 e art. 24 (accesso ai documenti ed accesso ai dati); CCNL vigente comparto e CCNL vigente del personale dirigente Area I e di diritto pubblico;
4) leggi di ratifica della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, dei Protocolli aggiuntivi alla Cedu, delle Convenzioni Onu in tema di diritti umani.

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Artt. 71 e 112 D.lgs n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili concernenti: origine razziale ed etnica; convinzioni religiose, filosofiche o d'altro genere; convinzioni politiche, sindacali; stato di salute (patologie pregresse, attuali, terapie in corso, anamnesi familiare); vita sessuale.
Dati giudiziari.

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:
Raccolta presso gli interessati e presso terzi.
Elaborazione: in forma cartacea o informatizzata.

Particolari Forme di trattamento

Comunicazione a:
1. Ministero dell'economia e delle finanze; Avvocatura dello Stato (art. 4 R.D. n. 1611/33; DPL sul territorio nazionale (artt. 65 e 66 D. Lgs. n. 165/01);
2. Uffici NEP, Commissioni Mediche Ospedaliere, Aziende Sanitarie Locali; Avvocatura dello Stato;
3. Ministero dell'economia e delle finanze; Agenzia delle Entrate; Avvocatura dello Stato; Consiglio di Stato per il parere su ricorso straordinario (DPR 1199/71); Presidenza della Repubblica (firma D.P.R. da parte del Capo dello Stato a conclusione del ricorso straordinario);
4. Rappresentanza Permanente d'Italia - Ministero degli Esteri - Comitato interministeriale dei Diritti Umani.

Descrizione del Trattamento

Gli uffici dell'Amministrazione competenti a trattare il contenzioso effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella misura in cui ciò sia indispensabile per fornire all'Avvocatura dello Stato ed alle Autorità Giudiziarie gli elementi necessari per la tutela degli interessi della Giustizia in sede giudiziaria e stragiudiziale, ovvero per istruire la pratica relativa ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Dietro richiesta dell'Autorità Giudiziaria possono essere forniti dai sensibili e giudiziari di cui sia in possesso l'Amministrazione.

Inoltre, nelle memorie scritte depositate dall'Amministrazione presso il collegio di conciliazione, di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 165 del 2001, possono essere contenuti dati sensibili e giudiziari necessari nella misura in cui ciò sia strettamente indispensabili ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

Per quanto concerne il punto 4, la sentenza di condanna della Corte Edu viene trasmessa alle autorità giudiziarie, su richiesta del Comitato dei Ministri degli Affari Esteri presso il Consiglio d'Europa (art. 46 Cedu) e qualora richiesto dal Comitato dei Ministri si provvede a trasmettere richiesta di pubblicazione della sentenza per esteso sul Bollettino del Ministero all'Ufficio della Gazzetta. Sempre su richiesta del Comitato dei Ministri o dell'interessato si provvede a trasmettere richiesta di iscrizione nell'Ufficio centrale del Casellario dell'estratto della sentenza della Corte Edu.
L'attività di osservanza degli obblighi internazionali nell'ambito del Consiglio d'Europa inizia a seguito di richieste del Comitato interministeriale dei Diritti umani presso il M.A.E. di invio di note scritte, di competenza del Ministero della Giustizia, per la preparazione di visite di organi del Consiglio d'Europa, istituiti da Convenzioni del Consiglio d'Europa. L'attività termina con la trasmissione al Comitato di controdeduzioni, previa eventuale acquisizione di dati giudiziari presso uffici giudiziari, ai rapporti redatti da tali organi sull'attuazione dei diritti umani in Italia.
L'attività di osservanza di obblighi internazionali in ambito Onu inizia a seguito di richiesta del Comitato interministeriale dei diritti umani, per la preparazione dei rapporti periodici, previsti da Convenzioni Onu in tema di diritti umani, di competenza del Ministero della Giustizia. L'attività termina con la trasmissione al C.I.D.U., previa eventuale acquisizione ove necessario dei dati giudiziari dagli uffici giudiziari.

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nei termini e nei limiti in cui risulti indispensabile alle finalità dianzi descritte.

Allegato n. 14

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Concessione di onorificenze, patrocini e premi di rappresentanza; adesione del ministro a comitati d'onore

FONTE NORMATIVA

Legge 3 marzo 1951, n. 178 ("istituzione dell'ordine «al merito della repubblica italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze"); D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458 ("norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, concernente la istituzione dell'ordine «al merito della repubblica italiana» e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze").

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 69 D.lgs n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati giudiziari.

OPERAZIONI ESEGUITE:

Trattamento "Ordinario" dei Dati, in particolare:

Raccolta presso terzi
Elaborazione in forma cartacea ovvero informatizzata.

Particolari Forme di trattamento

Comunicazione a: Presidenza della Repubblica; Giunta per le onorificenza dell'ordine al merito della Repubblica italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Descrizione del Trattamento

Con direttiva CER/OA/3071 dell'8 agosto 2002, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito i criteri guida utili ai fini dell'istruttoria, prevista dal D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana".
I dati necessari sono acquisiti presso l'interessato o presso i terzi esclusivamente allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la concessione delle onorificenze, dei riconoscimenti, delle ricompense e delle decorazioni. Il procedimento concessorio ha inizio con la formulazione, da parte del Dicastero alla Presidenza del Consiglio, di segnalazioni di persone benemerite. Le segnalazioni sono precedute da una approfondita istruttoria tendente ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari e l'assenza di cause di indegnità. La raccolta di tali informazioni avviene tramite gli Uffici territoriali del Governo e le articolazioni ministeriali che gestiscono il personale. Nella fase istruttoria vengono acquisiti, tra gli altri, i dati relativi ad eventuali condanne penali, carichi pendenti.
Analoga procedura viene seguita per la concessione di patrocini e premi di rappresentanza ed anche per l'adesione del Ministro a Comitati d'onore.

Allegato n. 15

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Istruttoria e risposta ad atti di sindacato ispettivo del Senato e della Camera dei Deputati.

FONTE NORMATIVA

Regolamenti Camera e Senato, DPR 315/01

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Artt. 65 e 67 D.lgs n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili concernenti:

- Origine etnica e razziale;
- convinzioni politiche e sindacali;
- convinzioni religiose, filosofiche e d'altro genere;
- vita sessuale;
- stato di salute (patologie pregresse e attuali, terapie in corso, anamnesi familiare).

Dati giudiziari.

OPERAZIONI ESEGUITE:

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati e presso terzi.
Elaborazione: in forma cartacea o informatizzata.

Particolari Forme di trattamento

Comunicazione a:
- Camera dei Deputati ovvero Senato per la risposta all'atto di sindacato ispettivo;
- altri Ministeri e soggetti pubblici eventualmente coinvolti nell'istruttoria, al fine di una sua compiuta trattazione.

Descrizione del Trattamento

Il trattamento è volto a predisporre gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo d'interesse dell'Amministrazione della giustizia per consentire il corretto svolgersi della funzione di controllo da parte delle Camere (Senato e Camera dei Deputati).
L'acquisizione (presso questo o altro Ministero, ovvero presso gli Uffici Giudiziari) e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari necessari per l'elaborazione delle risposte da fornire all'interrogante, delegate dal Ministro della giustizia, avviene di volta in volta in ragione delle tematiche e delle materie su cui si incentrano gli atti di sindacato ispettivo di interesse, solo laddove strettamente indispensabili. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto del principio di stretta indispensabilità.

Allegato n. 16

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione patrimonio immobiliare. Assegnazione alloggi di servizio a titolo oneroso, locazione immobili ad uso abitativo e ad uso non abitativo procedure di espropriazione forzata per rilascio immobile e recupero crediti

FONTE NORMATIVA

Codice Civile, DPR 327/2001, L. 326/2003, R.D. 2041/1940 art.116, L.431/88, L.392/78

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Art.66 D.lgs n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili relativi allo stato di salute (patologie, attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare).

OPERAZIONI ESEGUITE:

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati, presso terzi
Elaborazione: in forma cartacea o informatizzata

Particolari Forme di trattamento

Nessuna

Descrizione del Trattamento

I dati sensibili vengono trattati, nel rispetto del principio dell'indispensabilità, al solo fine della formazione della graduatoria di diritto per l'assegnazione degli alloggi di servizio a titolo oneroso, in relazione alla quale possono essere valutate situazioni relative allo stato di salute, che rimangono agli atti del procedimento.

Allegato n. 17

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

1. concorso per esame professione notaio. Esame di abilitazione alla professione di avvocato ed esame per avvocato cassazionista.
2. vigilanza sulla professione di notaio (ispezioni; ispezioni straordinarie) – concorsi di trasferimento di sede – riammissione all'esercizio professionale. Permessi di assenza. Applicazione di sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali ai notai. Vigilanza libere professioni.

FONTE NORMATIVA

1. legge 16 febbraio 1913, n. 89; r.d. 10 settembre 1914, n. 1326; r.d. 14 novembre 1926, n. 1953; 22 dicembre 1932, n. 1728; r.d. legge 14 luglio 1937, n. 1666; legge 25 maggio 1970, n. 358; legge 26 luglio 1995, n. 328. R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; r.d. 22 gennaio 1934, n. 37; legge 28 maggio 1936, n. 1003; r.d.l. 9 luglio 1936, n. 1482; legge 23 marzo 1940, n. 254; d.lgs. 28 maggio 1947, n. 597; d.lgs. 13 settembre 1946, n. 261; d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642; legge 24 febbraio 1997, n. 27; Legge 487/94; d. lgs. 204/1998; d. lgs. 165/2001.

2. legge 16 febbraio 1913, n.89, artt. 5, 26, 127, 128, 129 e 132. R.d. 10 settembre 1914, n.1326, artt. 78, 249, 250, 251 e 254. Legge 30 aprile 1976, n.197, art. 8. Legge 18 febbraio 1983, n.45. Legge 26 luglio 1995, n.328. D.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e singoli provvedimenti normativi sulla regolamentazione degli ordinamenti professionali vigilati. Per le sanzioni ai notai: 2194); Codice di procedura civile; L. 16/02/1913, n. 89; r.d. 10/09/1914, n. 1326; L. 5/05/1981, n. 307; D.P.R. 18/12/1984, n. 956; L. 24/11/1981, n. 689; L. 22/01/1934, n. 64; R.D.L. 23/10/1924, n. 1737; D.P.R. 22/07/1982, n. 571; R.D.L. 27/05/1923, n. 1324; R.D. 14/07/1937, n. 1666; L. 27 giugno 1991 n. 220; D.Lgs. 18 dicembre 1997, nn. 471 e 473.

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

1) artt. 65, 69 e 112 D.lgs. n. 196/2003;
2) artt. 67 e 71 d. lgs. n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI

DATI SENSIBILI relativi allo stato di salute, in riferimento a:
1) invalidità civile ai fini del punteggio in graduatoria (art. 5 D.P.R. 487/1994); handicap (al fine di consentire all'ufficio la predisposizione dell'ausilio richiesto, ai sensi della L. 104/1992); stato di handicap (al fine di consentire all'ufficio la predisposizione dell'ausilio richiesto, ai sensi della L. 104/1992); sussistenza di impedimenti fisici nelle procedure concorsuali (con le cautele di cui all'articolo 83 del Codice);
2) istanza di revoca di trasferimento (art. 1, VI° comma, L. 197/76); istanza di proroga (art. 24 L.N.); istanza di dispensa (art. 59 Regolamento); permessi di assenza (art. 26 L.N.).

DATI GIUDIZIARI, in riferimento a:
1) reclutamento alla professione di notaio (L.89/1913; L. 328/1995) ed esami di abilitazione alla professione forense, anche dinanzi alle giurisdizioni superiori;
2) ispezioni straordinarie (art. 132 L.N.), riammissioni all'esercizio professionale (L. 45/83); eventuali comunicazioni acquisite ai fini dello scioglimento degli organi rappresentativi degli ordini professionali vigilati riguardanti i "gravi motivi" previsti dalla rispettiva normativa ordinamentale.

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

RACCOLTA:presso interessati e presso terzi.

ELABORAZIONE:in forma cartacea per, tutte le operazioni, e anche informatizzata, per i trattamenti di cui al punto 1).

Particolari Forme di trattamento

Comunicazione :
- per quanto concerne la vigilanza sulle professioni: Consiglio Nazionale dell'ordine per il parere e per gli adempimenti di legge (in riferimento allo scioglimento degli organi rappresentativi degli ordini professionali vigilati).

Descrizione del Trattamento

I dati dei candidati del concorso notarile sono comunicati dagli stessi all'atto del deposito della domanda presso le Procure delle Repubbliche competenti, che inoltrano il tutto all'Amministrazione.
I dati che provengono dai Consigli Notarili o dagli Archivi notarili o da altri soggetti sono acquisiti per procedere ad eventuali ispezioni straordinarie.

I dati che provengono dai notai in esercizio sono utilizzati per il concorso per trasferimento di sede (tali dati affluiscono con cadenza quadrimestrale), per le richieste di proroga e per le dispense a domanda dei notai.

La comunicazione di dati sensibili all'esterno è prevista con esclusivo riguardo alla fase del controllo e del perfezionamento degli atti come, ad esempio, il visto di legittimità dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia, in relazione ai vari decreti per i quali è previsto tale adempimento.
I dati, ove custoditi in elaboratori elettronici, sono accessibili solamente al personale incaricato munito di parola chiave di accesso riservata.
La documentazione cartacea viene custodita in locali muniti di serratura. Tale documentazione riguarda i fascicoli personali dei notai.

Per quanto riguarda l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, i dati sensibili relativi allo stato di salute dei candidati sono comunicati e documentati dagli interessati al momento della presentazione della domanda presso la competente Corte di Appello. Tali dati sono esaminati e valutati direttamente dalle sottocommissioni di esame, istituite presso ciascuna Corte di Appello, alle quali compete, tra l'altro, l'adozione dei provvedimenti relativi alle istanze formulate dai candidati portatori di handicap in ordine alla concessione di tempi aggiuntivi e/o di particolari ausili ai sensi dell'art. 20 della legge 104/1992.
Per quanto riguarda l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche dinanzi alle giurisdizioni superiori, i dati sensibili relativi allo stato di salute dei candidati sono comunicati e documentati dagli interessati al momento della presentazione della domanda presso il D.A.G., Direzione Generale della Giustizia Civile, la quale provvede al trattamento al fine di valutare le istanze formulate dai candidati portatori di handicap in ordine alla concessione di tempi aggiuntivi e/o di particolari ausili ai sensi dell'art. 20 della legge 104/1992, nonché alla commissione esaminatrice al fine di valutare la sussistenza di eventuali impedimenti fisici nelle fasi concorsuali. Vengono altresì trattati i dati sensibili relativi alle condizione di salute e i dati giudiziari dei componenti della commissione esaminatrice al solo fine di valutare la sussistenza di eventuali impedimenti fisici ovvero la sussistenza dei requisiti di onorabilità.
Per quanto concerne le sanzioni irrogate ai notai, gli uffici dell'Amministrazione hanno la competenza ad accertare le violazioni in materia di Registro Generale dei testamenti ed applicare le relative sanzioni. Gli Archivi notarili distrettuali accertano gli inadempimenti degli obblighi tributari e previdenziali dei notai per la tassa d'archivio, la tassa di iscrizione al Registro Generale dei testamenti, per i contributi per la Cassa Nazionale del notariato e il Consiglio Nazionale del notariato, e applicano le relative sanzioni. I dati (in particolare, quelli relativi allo stato di salute) possono essere comunicati dagli interessati; i dati di carattere giudiziario possono essere desunti da fascicoli in possesso degli uffici dell'amministrazione.
Nell'ambito della vigilanza sugli ordini professionali, il Ministro della Giustizia può procedere allo scioglimento degli organi rappresentativi di ciascun Ordine anche quando ricorrono "gravi motivi". Tra i "gravi motivi" possono essere ricompresi comportamenti dei singoli componenti aventi rilevanza penale tali da incidere sul regolare funzionamento dell'organo di appartenenza. A tali fini ed entro tali limiti può esservi trattamento di dati giudiziari. In tal caso l'Amministrazione acquisisce i dati giudiziari utili all'istruttoria direttamente presso la Procura della Repubblica competente.

Allegato n. 18

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Tenuta del Registro revisori contabili .

FONTE NORMATIVA

Art.8 del D. Lgs. 27-1-92 n. 88 (concernente il requisito della onorabilità per chi aspira all'iscrizione nel Registro dei revisori contabili istituito presso questo Ministero dall'art. 1 del sopra citato D. Lgs.);
Art.1 comma 2 lett. C) in relazione all'art. 31 D .P.R. 6-3-1998 n.99 (potere di vigilanza della Commissione centrale per i revisori contabili);
Art. 7 lettera e del D .P.R. 6-3-1998 n.99 (domanda di iscrizione nel registro del tirocinio);
Artt. 25 e 26 del D .P.R. 6-3-1998 n .99 (domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili);
Artt. 27 comma 3 e 28 comma 4 del D .P.R. 6-3-1998 n .99 (acquisizione e trasmissione dei dati da parte della Procura competente);
Art.32 D .P.R. 6-3-1998 n .99 (iniziativa per l'avvio dei procedimenti di sospensione o cancellazione).

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Artt.67 e 68 D.lgs n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati giudiziari.

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:
Raccolta: presso interessati e presso terzi.
Elaborazione: in forma cartacea o informatizzata.

Particolari Forme di trattamento
Nessuna

Descrizione del Trattamento
La rilevanza pubblica della funzione consistente nel controllo legale dei conti e dei suoi riflessi sul sistema economico rende necessario il trattamento sia dei dati identificativi che dei dati giudiziari degli aspiranti revisori, al fine di controllare se il soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, è in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dall'art 8 del D. Lgs. 27-1-92 n. 88.
I compiti di vigilanza della Commissione centrale comportano inoltre il controllo periodico sulla permanenza dei detti requisiti .
Nella fase della proposizione delle domande di iscrizione, i dati vengono raccolti dalla Procura della Repubblica competente per territorio (residenza dell'aspirante revisore) e poi trasmessi all'Ufficio, che provvede alla relativa valutazione ai fini dell'iscrizione dell'interessato .
Nel corso dell'attività di vigilanza da parte della Commissione centrale i dati vengono acquisiti dal Casellario generale centrale per essere utilizzati nelle sedute della Commissione centrale ove si discute dei procedimenti di sospensione o cancellazione del revisore.
Il trattamento dei dati giudiziari avviene nelle forme e nei limiti anzidetti.

Allegato n. 19

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Procedimento elettorale

1) Nomina Presidenti di seggio;
2) nomina Commissioni e Sottocommissioni Circondariali
3) Referendum popolari nazionali: individuazione della composizione dei Comitati Promotori;. Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Parlamento Europeo, elezioni regionali, provinciali e comunali: deposito liste di candidati; spoglio, verifica dei verbali e delle schede contestate; comunicazione risultati elettorali.

FONTE NORMATIVA

Legge 21.3.1990 n. 53.
Legge 7/10/1947 n.1058; legge 22/1/1966 n.1.
L. n. 122/1951; Dpr 361/1957;L. n. 212/1956; D.P.R. n. 361/1957; D.P.R. n. 570/1960; L. n. 108/1968; L. n. 352/1970; L. n. 130/1975; L. n. 18/1979; L. n. 470/1988; D.P.R. n. 323/1989; L. n. 152/1991; L. n. 81/1993; L. n. 276/1993; L. n. 277/1993; L. n. 533/1993; D.P.R. n. 132/1993; L. n. 483/1994; D.P.R. n. 14/1994; L. n. 43/1995; L. Cost. n. 1/1999; L. n. 120/1999; D.Lgs. n. 267/2000; L. n. 459/2001; D.P.R. n. 104/2003; L. n. 18/2004; L. n. 165/2004, D, legge 21.12.2005 n.270;

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Artt. 65 e 69 D. lgs. N. 196/03.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili concernenti le convinzioni politiche e lo stato di salute.
Dati giudiziari.

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "Ordinario" dei Dati, in particolare:

Raccolta: presso terzi.
Elaborazione: in forma cartacea o informatizzata.

Particolari Forme di trattamento

Comunicazione risultati elettorali a: singoli deputati e senatori eletti, Uffici Territoriali del Governo, Camera di appartenenza (elezioni politiche), Parlamento europeo (elezioni europee), Enti territoriali (elezioni regionali e amministrative).
Diffusione:
- nelle elezioni politiche, l'elenco dei collegamenti di lista ammessi sono pubblicate, a cura dell'Ufficio elettorale nazionale, sulla Gazzetta Ufficiale.
- nelle elezioni europee, i nominativi dei candidati eletti sono portati a conoscenza del pubblico a cura dell'Ufficio elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Descrizione del Trattamento

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco; il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'art. 38 T.U. 361/1957 e dall'art. 23 T.U. 570/1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte di appello.
Il presidente della corte di appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo, fra le varie ipotesi, per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del TU 361/1957 e nel capo IX del TU n. 570/1960. In tal caso, l'esclusione avviene dopo l'acquisizione del certificato del Casellario Giudiziale, contenente dati di carattere giudiziario.

2. In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo e uno supplente designati dal prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale. I componenti scelti dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attività di servizio o di riposo; i componenti la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del circondario, sempre che siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero abbiano fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia o dei Comuni. Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta provinciale.
Anche in tal caso, la sopravvenienza di pregiudizi penali costituisce causa di decadenza. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della Corte di appello. Decorso il termine di 10 giorni dalla notifica giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.
I dati di carattere giudiziario anzidetti sono trattati esclusivamente ai fini della eventuale pronuncia di decadenza.
3. Sono previste procedure distinte per le varie consultazioni:
- referendum: la Corte Suprema di Cassazione – Ufficio Centrale per il Referendum, raccoglie i dati relativi alla composizione dei Comitati Promotori dei Referendum (nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun promotore).
- Camera dei deputati, Senato della Repubblica, elezioni europee: autentica sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste, ove necessaria; deposito delle liste elettorali, eventuali contestazioni sulle candidature, ammissione delle liste; pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi (solo per le elezioni politiche); ammissione rappresentanti di lista presso le singole sezioni elettorali; operazioni di voto; operazioni di spoglio; operazioni di verifica. Proclamazione degli eletti: l'Ufficio Centrale Circoscrizionale proclama i risultati, invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera nonchè alle singole prefetture – Uffici Territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.
Gli unici dati trattati sono quelli relativi all'appartenenza dei candidati e degli eletti alla lista politica di appartenenza, nonché dell'eventuale *leader* di coalizione (per le dichiarazioni di collegamento delle liste ed eventualmente, il contrassegno).
Nelle elezioni europee, i nominativi dei candidati eletti sono portati a conoscenza del pubblico a cura dell'Ufficio elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- elezioni regionali, provinciali e comunali: il trattamento dei dati relativi alle convinzioni politiche viene effettuato nel corso delle operazioni di deposito delle liste elettorali, esame ed approvazione delle stesse, ivi comprese eventuali contestazioni; ammissione rappresentanti di lista presso le singole sezioni elettorali; operazioni di voto, operazioni di spoglio e verifica dei risultati elettorali, proclamazione dei risultati. Gli unici dati trattati sono quelli relativi all'appartenenza dei candidati alla lista politica di appartenenza,
I dati sensibili relativi agli elettori sono esclusivamente quelli desumibili dalle liste sezionali degli elettori direttamente incidenti sulle modalità e il luogo di espressione del voto.

Allegato n. 20

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Dichiarazione individuale nominativa di appartenenza o aggregazione ad uno a gruppi linguistici (solo per la provincia autonoma di Bolzano) e sua revoca.

FONTE NORMATIVA

Articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come introdotto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 23 maggio 2005, n. 99 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di dichiarazioni di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, in provincia di Bolzano".

RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 68 D. lgs. n. 196/03.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati sensibili riguardanti l'origine etnica (appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino).

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:

Raccolta: presso gli interessati.

Particolari Forme di trattamento

Nessuna

Descrizione del Trattamento

Ai sensi della citata norma, ogni cittadino residente nella provincia, di età superiore agli anni diciotto e non interdetto per infermità di mente, ha facoltà di rendere in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione nominativa di aggregazione ad uno di essi. Dette dichiarazioni sono rese su apposito modello (A1) disponibile presso la cancelleria del Tribunale di Bolzano e delle relative sezioni distaccate. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, e' collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero alla sezione distaccata in relazione al luogo di residenza. La busta e' sigillata all'atto della consegna presso il tribunale o la sezione distaccata. La sezione distaccata inoltra al tribunale le buste ad essa consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione può essere inoltrata anche per il tramite della sezione distaccata. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite della sezione distaccata. Presso i medesimi uffici non e' consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni ed è vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalità diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso può essere aperto solo nel momento in cui l'autorità competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Il trattamento del dato sensibile è quindi consentito esclusivamente nei limiti anzidetti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

(Dati sensibili e giudiziari)

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione:

«Art. 81. — Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.».

— Si riporta il testo delle lettere *d)* ed *e)* del comma 1, dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«1. Ai fini del presente codice si intende per:

da *a)* a *c) (Omissis)*;

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *o)* e da *r)* a *u)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

da *f)* a *q) (Omissis)*;

2. 3. *(Omissis)*».

— Si riporta il testo degli articoli 20, 21, 22, 43, 47, 53, 154, 181, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 20 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili)*. — 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.».

«Art. 21 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati giudiziari)*. — 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pub-

blici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

«Art. 22 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)*. — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano princìpi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

«Art. 43 *(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)*. — 1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando:

a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;

c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;

d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'art. 82, comma 2;

e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato *A)*, per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.».

«Art. 47 *(Trattamenti per ragioni di giustizia)*. — 1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.».

«Art. 53 *(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)*. — 1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato *C)* al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.».

«Art. 154 *(Compiti)*. — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;

b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;

c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'art. 143;

d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'art. 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 139;

f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'art. 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;

g) esprimere pareri nei casi previsti;

h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;

i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;

l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'art. 37;

m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:

a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;

b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);

c) dal regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997, del Consiglio, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;

d) dal regolamento (CE) n. 2725/2000 dell'11 dicembre 2000, del Consiglio, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;

e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'art. 13 della convenzione medesima.

3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.».

«Art. 181 *(Altre disposizioni transitorie)*. — 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1º gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 31 dicembre 2006;

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera *a)*, e 4, lettera *a)*, è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;

c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;

d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

e);

f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1º gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all'art. 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato *C)*, è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'àmbito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lettera *a)*, possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

6-*bis*. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'art. 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».

— Si riporta il testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2006, n. 228 (Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa).

— Si riporta il testo dell'art. 20-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego).

«Art. 20-*ter*. — 1. Qualora intenda beneficiare, nei casi previsti, degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di età superiore agli anni diciotto e non interdetto per infermità di mente, ha facoltà di rendere in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione nominativa di aggregazione ad uno di essi.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria del tribunale di Bolzano e delle relative sezioni distaccate.

3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero alla sezione distaccata in relazione al luogo di residenza. La busta è sigillata all'atto della consegna presso il tribunale o la sezione distaccata. La sezione distaccata inoltra al tribunale le buste ad essa consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione può essere inoltrata anche per il tramite della sezione distaccata. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite della sezione distaccata. Il personale del tribunale e della relativa sezione distaccata è tenuto al segreto d'ufficio. Presso i medesimi uffici non è consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. È vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalità diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso può essere aperto solo nel momento in cui l'autorità competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione è restituita in plico chiuso.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti decorsi diciotto mesi dal momento della loro consegna ed hanno durata indeterminata fino al momento in cui un'eventuale dichiarazione di modifica acquista efficacia. Trascorsi almeno cinque anni dal momento della sua consegna la dichiarazione può essere modificata dal dichiarante in qualsiasi momento, nei modi di cui al comma 3. La dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista efficacia decorsi due anni dalla sua consegna. La precedente dichiarazione è conservata per un periodo non superiore a 30 mesi dalla data della consegna della dichiarazione di modifica. La dichiarazione è altresì revocabile in ogni tempo. In caso di revoca il tribunale consegna al dichiarante la busta gialla in plico chiuso contenente il foglio A/1 e annota la data delle restituzione senza registrazione anche informatica relativa al contenuto delle precedenti dichiarazioni o certificazioni. Un'eventuale altra dichiarazione può essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui il tribunale consegna la busta recante la dichiarazione revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni.

5. I comuni informano i cittadini che hanno compiuto la maggiore età, o che hanno trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i cittadini interdetti che abbiano riacquistato la capacità, della facoltà di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno dalla data di comunicazione spiegano effetto immediato.

6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese anche dai cittadini di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci.

7. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1. Le dichiarazioni attestano l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione necessarie ai fini della partecipazione alle elezioni comunali o provinciali nel territorio della Provincia di Bolzano sono rese secondo le modalità stabilite dalla legge regionale o provinciale.».

— Il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005.

— L'autorizzazione generale n. 7/2005 è contenuta nel provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 21 dicembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2006.

Note all'art. 1:

— Per gli articoli 20, 21, 47 e 53 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedi note alle premesse.

— Per l'art. 20-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, vedi note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 11, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 85, 86 e 112 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 11 *(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)*. — 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.».

«Art. 62 *(Dati sensibili e giudiziari)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.».

«Art. 65 *(Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;

b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;

b) le richieste di *referendum*, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;

c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;

d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*, in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.».

«Art. 66 *(Materia tributaria e doganale)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro con-

cessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.».

«Art. 67 *(Attività di controllo e ispettive)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;

b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65, comma 4.».

«Art. 68 *(Benefici economici ed abilitazioni)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:

a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;

b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;

e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;

f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.».

«Art. 69 *(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.».

«Art. 71 *(Attività sanzionatorie e di tutela)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:

a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'art. 391-*quater* del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera *b)* del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.».

«Art. 72 *(Rapporti con enti di culto)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.».

«Art. 73 *(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'àmbito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;

b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;

c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;

d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;

e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;

f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;

g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

a) di gestione di asili nido;

b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;

d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e) relative alla leva militare;

f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'art. 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;

g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;

h) in materia di protezione civile;

i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;

l) dei difensori civici regionali e locali.».

«Art. 85 *(Compiti del Servizio sanitario nazionale)*. — 1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:

a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;

c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

d) attività certificatorie;

e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;

f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'art. 76.

3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.».

«Art. 86 *(Altre finalità di rilevante interesse pubblico)*. — 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:

a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;

b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;

c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:

1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;

4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 85, comma 4.».

«Art. 112 *(Finalità di rilevante interesse pubblico)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

b) garantire le pari opportunità;

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;

d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;

e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804, del Capo provvisorio dello Stato, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;

l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

3. La diffusione dei dati di cui alle lettere *m)*, *n)* ed *o)* del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.».

— Per l'art. 22 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedi note alle premesse.

07G0002

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G702002/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: *(di cui spese di spedizione € 257,04)* *(di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale - semestrale	€ **438,00** € **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: *(di cui spese di spedizione € 132,57)* *(di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale - semestrale	€ **309,00** € **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: *(di cui spese di spedizione € 19,29)* *(di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale - semestrale	€ **68,00** € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: *(di cui spese di spedizione € 41,27)* *(di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale - semestrale	€ **168,00** € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: *(di cui spese di spedizione € 15,31)* *(di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale - semestrale	€ **65,00** € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: *(di cui spese di spedizione € 50,02)* *(di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale - semestrale	€ **167,00** € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 383,93)* *(di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale - semestrale	€ **819,00** € **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 264,45)* *(di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale - semestrale	€ **682,00** € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 3,00